

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

*Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro*
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'Orientamento, dei Servizi e delle attività formative

IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. 5621/US1/2014

Palermo, 05/02/2014

OGGETTO: Lavoratori bacino ad esaurimento ex PIP – Circolare.

L'art. 34 della L.R. 28 gennaio 2014, n.5 ha previsto l'istituzione presso il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative di un elenco ad esaurimento dei lavoratori provenienti dal bacino "Emergenza Palermo" per i quali non risultano cause ostative e che dalle verifiche risulteranno in possesso dei requisiti previsti dall'art. 43 della L.R. 9/2013 nonché fruitori di "indennità A.S.P.I. alla data del 31 dicembre 2013 ed inseriti nell'apposito elenco anagrafico riferito alla data del 31 dicembre 2013 e, comunque, non destinatari di un provvedimento formale di esclusione".

I suddetti lavoratori, ai fini dell'inserimento nell'elenco previsto dalla richiamata norma, presenteranno, per il tramite dell'ente utilizzatore, al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative entro il termine di gg. 30, dalla pubblicazione della presente, apposita autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti prescritti alla data di entrata in vigore della legge, corredata da certificazione ISEE riferita all'anno precedente, nonché autocertificazione inerente il reddito individuale nel caso in cui il reddito ISEE sia superiore a 20 mila euro.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, il contenuto dell'autocertificazione sarà sottoposto alle verifiche di rito ed in caso di false e/o mendaci dichiarazioni si procederà a segnalare il nominativo degli autori alla competente Autorità Giudiziaria e sarà adottato contestualmente il provvedimento di decadenza dal beneficio e di cancellazione dall'elenco nonché ogni altro provvedimento idoneo al recupero di somme indebitamente corrisposte.

I lavoratori destinatari dell'assegno di sostegno al reddito di cui all'art. 43 della L.R. 9/2013, al fine dell'inserimento nell'elenco alfabetico che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Lavoro, sono soggetti a preventiva verifica del possesso dei requisiti soggettivi e della mancanza di cause ostative.

Il competente Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, trasmetterà l'elenco anagrafico riferito al 31 dicembre 2013 previsto dal comma 1 dell'art. 34 in esame e, contestualmente, adotterà i provvedimenti di assegnazione dei rimanenti lavoratori, nonché quelli necessari ai fini della copertura assicurativa ed alla definizione della procedura convenzionale con l'INPS ed ogni altro adempimento connesso con la gestione delle risorse del PAC.

Alla scadenza del termine per la fruizione dell'A.S.P.I., senza soluzioni di continuità, tutti i lavoratori inseriti nell'elenco proseguiranno l'attività presso gli enti utilizzatori, ove sono già stati

assegnati, per un impegno orario di 30h settimanali percependo l'assegno di sostegno al reddito di € 832,00 mensili che verrà corrisposto dall'INPS.

Nelle more della istituzione dell'elenco, di cui sopra, qualora si verificasse, nel contempo, la scadenza del termine per la corresponsione dell'A.S.P.I., i lavoratori potranno proseguire, comunque, l'attività, senza interruzione, per un impegno orario di 30 h settimanali fruendo del medesimo assegno di sostegno al reddito pari ad € 832,00 mensili che, verrà, parimenti, corrisposto dall'INPS.

Il medesimo assegno di sostegno al reddito verrà corrisposto ai lavoratori, in possesso dei medesimi requisiti soggettivi ed in mancanza di cause ostative, che saranno assegnati ai soggetti utilizzatori prima o all'atto della scadenza dell'A.S.P.I. dal competente Dipartimento della Famiglia delle Politiche Sociali.

Ciò posto si ritiene dover, ulteriormente, precisare, innanzitutto, che per espressa previsione delle norme che regolano la materia, l'utilizzo nelle attività di interesse pubblico e sociale, non configura un rapporto di lavoro.

In merito alla modalità di utilizzo e svolgimento dell'attività in argomento, si richiama, in quanto compatibile, la disciplina dei lavoratori socialmente utili della quale si riepilogano di seguito gli aspetti salienti:

- Le attività di interesse pubblico e sociale di cui all'art. 43 della L.R. 9/2013, saranno organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo è corrisposto l'assegno.
- Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell'assegno. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento delle attività. *Al riguardo, è opportuno fare riferimento al contratto collettivo di lavoro che trova applicazione per il personale dipendente dell'ente utilizzatore, proporzionalmente alla durata dell'impegno.*
- Si ricorda che l'assenza per malattia va computata per giorni e non in ore.
- Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'assegno. E' facoltà del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione.
- Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, è facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore.
- Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte dall'indennità erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.
- Alle lavoratrici impegnate nelle attività che non possono vantare una precedente copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per i periodi di astensione obbligatoria per maternità, viene corrisposta dall'INPS un'indennità pari all'80% dell'importo dell'assegno. Alle lavoratrici viene riconosciuto il diritto a partecipare alle medesime attività che fossero ancora in corso o prorogati al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità.
- L'assegno è erogato anche per le assenze di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- I lavoratori possono partecipare, con diritto alla corresponsione dell'assegno, alle assemblee organizzate dalle organizzazioni sindacali, nei casi ed alle condizioni previste per i dipendenti del soggetto utilizzatore.

Si ribadisce, infine, che non saranno inseriti nell'elenco di cui all'art. 34 L.R. 28 gennaio 2014, n. 5. i lavoratori che dalle verifiche non risulteranno in possesso dei requisiti prescritti e quelli

in relazione ai quali sussistono cause ostative con particolare riferimento a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 34 della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5 ed in tali casi si procederà, tralaltro, al recupero delle somme indebitamente corrisposte.

La cancellazione dall'elenco dei lavoratori in argomento verrà, altresì, effettuata al verificarsi degli eventi previsti al comma 5 dell'art. 34 della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5.



IL DIRIGENTE GENERALE

Avv. Anna Rosa Corsello